



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SERVIZI SOCIALI

BAMBINI FAMIGLIA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 477 del 01/09/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE DI MINORE IN PROSEGUITO IN COMUNITÀ PERIODO 1° SETTEMBRE 2021 - 30 MAGGIO 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 37 in data 28.12.2020 di nomina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22.04.2021, esecutiva, di approvazione del PEG 2021/2023;

PREMESSO che:

- il Tribunale per i Minorenni di Milano con proprio decreto ha affidato il minore al Comune di Malnate perché lo collocasse in idonea struttura;
- con determinazione n. 750 del 18.12.2020, per il periodo 18.12.2020 – 31.08.2021, il minore è stato collocato presso la comunità educativa "Villa Giuditta" di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, con sede legale in Cesano Boscone, Piazza Monsignor L. Moneta;
- il Servizio Tutela Minori Distrettuale con propria relazione, prot. n. 16546 del 6.08.2021, ha accertato che il minore stia beneficiando del percorso iniziato e che debba, quindi, proseguire nel contesto comunitario;
- a seguito di valutazione del Servizio di Neuropsichiatria, il minore necessita, inoltre, di terapia psicoterapica;
- è necessario attivare tempestivamente tale supporto al minore, e dato che non può essere al momento fornito dal Servizio di Neuropsichiatria stesso in quanto vi è una lunga lista di attesa, si

procede con specialisti che collaborano con la comunità educativa "Villa Giuditta" di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS;

ATTESO che:

- occorre, pertanto, affidare la collocazione del minore in prosieguo presso la comunità educativa "Villa Giuditta" di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, con sede a Varese in via Campigli 43, e sede legale in Cesano Boscone, Piazza Monsignor L. Moneta, C.F. 03034530158, nonché l'intervento di psicoterapia di € 65,00 oltre IVA al 22% a settimana, per il periodo 1° settembre 2021 – 30 maggio 2022, per un importo pari ad € 37.330,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter D.P.R. 633/72, oltre € 3.092,70, comprensivo di IVA al 22%, complessivamente pari ad € 40.422,70;
- non si è proceduto alla redazione del Duvri in quanto non sono riscontrabili rischi di interferenza;
- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non esistono Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare relativi all'oggetto del servizio;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. In merito al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo, si precisa che la continuità dell'intervento sociale ha determinato la necessità di affidare il servizio alla medesima comunità.

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, viene stabilito per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- 1) che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;
- 2) che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- 3) che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

DATO ATTO, altresì, che stante la specificità del servizio, trattandosi di una collocazione in prosieguo presso la medesima comunità, per l'acquisizione del servizio non si è proceduto ad attivare sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia apposita procedura di affidamento diretto;

RITENUTO, pertanto, di affidare la collocazione del minore in prosieguo presso la comunità educativa "Villa Giuditta" di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, avente sede a Varese in via Campigli n. 43, con sede legale in Cesano Boscone, Piazza Monsignor L. Moneta, C.F. 03034530158, nonché l'intervento di psicoterapia di € 65,00 oltre IVA al 22% a settimana, per il periodo 1° settembre 2021 – 30 maggio 2022, per un importo pari ad € 37.330,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter D.P.R. 633/72, oltre € 3.092,70, comprensivo di IVA al 22%, complessivamente pari ad € 40.422,70;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni dichiarati dall'affidatario del servizio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Servizi alla Persona e che è stato acquisito il seguente codice CIG Z3C32E093 rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento della la collocazione del minore in prosieguo presso la comunità educativa "Villa Giuditta" di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, avente sede a Varese in via Campigli n. 43, con sede legale in Cesano Boscone, Piazza Monsignor L. Moneta, C.F. 03034530158, nonché l'intervento di psicoterapia di € 65,00 oltre IVA al 22% a settimana, per il periodo 1° settembre 2021 – 30 maggio 2022, per un importo pari ad € 37.330,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter D.P.R. 633/72, oltre € 3.092,70, comprensivo di IVA al 22%, complessivamente pari ad € 40.422,70;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2021;

DETERMINA

1. **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, la collocazione del minore in prosieguo presso la comunità educativa "Villa Giuditta" di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, avente sede a Varese in via Campigli n. 43, con sede legale in Cesano Boscone, Piazza Monsignor L. Moneta, C.F. 03034530158, nonché l'intervento di psicoterapia di € 65,00 oltre IVA al 22% a settimana, per il periodo 1° settembre 2021 – 30 maggio 2022, per un importo pari ad € 37.330,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter D.P.R. 633/72, oltre € 3.092,70, comprensivo di IVA al 22%, complessivamente pari ad € 40.422,70;
2. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio.
3. **IMPEGNARE** la spesa di € 3.059,21 al cap. 520/0 imp. 147/2021 e la spesa di € 14.923,19 al cap. 521/0 imp. 888/2021 del bilancio di previsione 2021, la spesa di € 22.440,30 al cap. 520/0 imp. 94/2022 del bilancio di previsione 2022, come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**